

Milano, 16 febbraio 2023

Spett.le

Grimaldi Euromed S.p.A.

Via Emerico Amari n. 8

Palermo (PA) – 90139

Via P.E.C. all'indirizzo: grimaldiuromed@legalmail.it

OGGETTO: Diffida al compimento di atti che possano ritardare e/o impedire la corretta esecuzione dei concordati preventivi omologati di Moby S.p.A. (di seguito, “Moby”) e di Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (di seguito, “CIN”).

Egregi Signori,

come noto, in conclusione del lungo e complesso *iter* giudiziale avviato sin dal mese di giugno del 2020, il Tribunale di Milano ha sancito, con due distinti decreti pubblicati in data 24 novembre 2022, il positivo esito del percorso di ristrutturazione dell'indebitamento gravante sulle scriventi Moby e CIN. Con essi, il Tribunale di Milano ha difatti rilevato la **piena legittimità** delle proposte concordatarie presentate dalle due Società in questione, approvate dalla stragrande maggioranza dei rispettivi creditori, i quali sono stati chiamati ad esprimere la loro preferenza sulla base di un'attenta valutazione delle soluzioni alternative concretamente praticabili ai fini del soddisfacimento delle loro pretese, per come attestate dal professionista indipendente all'uopo appositamente incaricato, nonché verificate dalle terne commissariali nominate dal Tribunale.

Tutto ciò, a dispetto delle speciose e strumentali iniziative da Voi intraprese, finalizzate esclusivamente a pervenire a un risultato del tutto personale e decisamente lontano da quello che il Legislatore intende tutelare con il riconoscimento, in favore dei creditori e degli altri portatori di interessi meritevoli di tutela, del diritto di opporsi all'omologazione del concordato, ai sensi dell'art. 180 l.fall..




A ben vedere, invero, dopo il verificarsi dei fatti da cui la Vs. società assume di aver subito i gravi pregiudizi che ascrive alla responsabilità di Moby e di CIN, la stessa è rimasta sostanzialmente inerte, determinandosi a incardinare un giudizio di merito volto all'accertamento di tali presunti danni solo pochi mesi prima dell'adunanza fissata per l'espressione del voto da parte dei creditori sulle proposte di concordato avanzate dalle Società esponenti, notificando il relativo atto di citazione solo pochi giorni prima della scadenza del termine concesso ai Commissari Giudiziali per il deposito delle rispettive relazioni *ex art. 172 l.fall.* Siffatto giudizio, pertanto, si palesa quale preordinato esclusivamente a creare le condizioni per tentare di affermare la qualità di creditrice di Grimaldi Euromed S.p.A. nell'ambito delle due procedure concordatarie.

Appare, quindi, decisamente malcelato lo scopo sotteso all'iniziativa giudiziale in questione che, lungi dal riguardare l'effettivo accertamento di un credito vantato nei confronti delle esponenti, può concretamente ricondursi alla volontà di ostacolare in ogni modo possibile il buon esito dei due concordati preventivi, determinando così l'insuccesso degli stessi e l'apertura di una procedura di insolvenza in capo a Moby e a CIN. Il fine ultimo sotteso alla strategia vessatoria da Voi perseguita si rinviene, dunque, nell'eliminazione dal mercato marittimo, in un colpo solo, di due tra i Vs. principali *competitors*, operativi nel settore del trasporto di passeggeri e merci da e per le isole maggiori.

A ciò si aggiunga, peraltro, che, essendo Vi indubitabilmente noti tutti i dettagli delle proposte, dei piani concordatari e dei diversi accordi paraconcordatari (raggiunti con i principali creditori) su cui tali documenti si basano – la cui efficacia è stata sospensivamente condizionata dalle parti al passaggio in giudicato dei decreti di omologazione dei due concordati preventivi –, risulta di solare evidenza che l'avvio della succitata azione di merito, così come la presentazione delle due (*recte*, tre) opposizioni *ex art. 180 l.fall.* (le uniche, peraltro, presentate avverso l'omologazione dei due concordati preventivi), sono stati meramente funzionali all'impugnazione dei due decreti con cui si sono positivamente chiuse le procedure e, per tale via, alla creazione di un impedimento alla concreta esecuzione dei concordati da parte delle Società esponenti.

L'illegittimità della condotta da Voi posta in essere è stata, peraltro, immediatamente riconosciuta dai due collegi commissariali e più volte censurata dallo stesso Tribunale di Milano, che ha dapprima recisamente respinto la Vs. fantasiosa richiesta di essere inseriti nel novero dei creditori autorizzati a esprimere il voto sulle due proposte concordatarie, e poi rigettato *in toto* le infondate opposizioni



all'omologazione da Voi presentate, ritenendo di dover: (i) confermare la *“legittimità [...] dell'esclusione dal voto, non rivestendo Grimaldi Euromed S.p.a, allo stato, la qualità di creditore”*; (ii) stigmatizzare le tempistiche con cui è intervenuta la notifica dell'atto di citazione che ha dato avvio al giudizio di merito, avvenuta *“solo nell'imminenza del deposito della relazione ex art. 172 l.f. pur a fronte di un preteso credito nascente da condotte risalenti nel tempo, tanto che la società in concordato come prima difesa ne ha eccepito la prescrizione”*; e, quindi, (iii) ribadire la piena legittimità e correttezza dei piani e delle proposte concordatarie depositate dalle scriventi.

Anche sulla scorta di quanto affermato dal Tribunale di Milano, non può pertanto esservi alcun dubbio sul fatto che la Vs. società, violando ogni più elementare principio di correttezza e buona fede cui il nostro ordinamento è improntato e abusando dei diritti dallo stesso riconosciuti, abbia posto in essere una strategia anticompetitiva chiaramente volta ad assicurare la fuoriuscita dal mercato di Moby e CIN, in pregiudizio – oltre che delle stesse società – anche di tutti gli altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'operazione di ristrutturazione del loro indebitamento.

E' di tutta evidenza che una simile strategia – che si fonda anche su politiche tariffarie particolarmente aggressive (se non predatorie) sulla rotta merci da/per la Sardegna – integri gli estremi della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., e pertanto la Società si riserva sin d'ora il diritto di agire a tutela dei propri interessi.

Al contempo, tali condotte determinano altresì una grave responsabilità, di natura aquiliana, in capo alla Vs. società, che, pur potendo far valere le sue (infondate) pretese creditorie esclusivamente nell'ambito del giudizio ordinario dalla stessa introdotto dinnanzi al Tribunale di Milano, e pur godendo della garanzia costituita dall'intervenuto appostamento, nell'ambito dei due concordati preventivi, di adeguati fondi rischi volti a coprire l'ancorché remoto rischio di soccombenza, ha cionondimeno, come dinnanzi ricordato, scelto di ricorrere a strumenti capaci di determinare effetti particolarmente penalizzanti per le Società esponenti, al solo fine di impedire artatamente il passaggio in giudicato dei decreti di omologazione dei due concordati preventivi.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene ormai pacificamente che sia configurabile un abuso del diritto allorché il titolare di un diritto soggettivo opti, tra le possibili modalità di esercizio del suo diritto, per quella che arreca uno sproporzionato e ingiustificato sacrificio alla controparte, e ciò, al




mero fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali il relativo potere o la relativa facoltà sono stati riconosciuti in capo al titolare del diritto.

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che gli strumenti dell'opposizione all'omologazione e del reclamo avverso i relativi decreti rappresentano, tra le possibili modalità attraverso cui Grimaldi Euromed S.p.A. potrebbe tutelare il suo asserito diritto di credito nei confronti di Moby e di CIN, quella non solo maggiormente penalizzante per le scriventi, ma finanche quella meno vantaggiosa per la Vs. stessa società. Come infatti espressamente attestato dal professionista indipendente incaricato di redigere le relazioni di cui agli artt. 161, terzo comma, e 186-*bis* l.fall., e come confermato dagli stessi organi delle due procedure concordatarie, nella denegata, ma non temuta, ipotesi in cui le improvvise impugnazioni da Voi proposte avverso i due decreti di omologazione dovessero essere accolte, Grimaldi Euromed S.p.A. otterrebbe un soddisfacimento di gran lunga inferiore rispetto a quello oggi garantito all'esito della positiva conclusione delle procedure concordatarie.

Alla luce di quanto sin qui esposto, con la presente Vi intimiamo e diffidiamo dal continuare a perseguire la capziosa e persecutoria strategia anticoncorrenziale da Voi sinora adottata, abbandonando le iniziative già abusivamente intraprese ed astenendoVi dal porre in essere ulteriori attività capaci di ritardare e/o ostacolare in ogni modo la corretta esecuzione dei concordati preventivi di Moby e di CIN e di arrecare a queste ultime, per l'effetto, pregiudizi non solo gravissimi, ma anche di carattere irreversibile.

In difetto, le Società esponenti si riservano di agire nei Vs. confronti, in ogni opportuna sede, per il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dalla mancata e/o ritardata esecuzione dei concordati preventivi omologati dal Tribunale di Milano; danni che, allo stato e con riserva di ulteriore specificazione, possono stimarsi con riferimento alle variazioni negative che subirebbero i bilanci delle scriventi rispetto allo scenario derivante dalla corretta esecuzione del piano concordatario. Segnatamente, i pregiudizi che potrebbero astrattamente derivare alle Società esponenti dalle Vs. abusive iniziative possono calcolarsi facendo riferimento alla differenza tra la consistenza patrimoniale che le scriventi avrebbero qualora si desse esecuzione ai due concordati omologati e quella che le stesse avrebbero nel caso in cui fossero dichiarate insolventi, quantificabile in misura almeno pari alle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti conseguente all'esecuzione dei rispettivi concordati e, dunque, ad una somma non inferiore ad **Euro 290.000.000**



per Moby e ad **Euro 190.000.000** per CIN. A tali danni, conseguenti alla ricostituzione del passivo di ciascuna Società al valore nominale, in assenza di stralci, dovranno poi aggiungersi, tra gli altri, quelli conseguenti allo svilimento dell'attivo, che sarebbe destinato a forme di realizzo certamente più penalizzanti, nonché alla svalutazione della partecipazione detenuta da Moby nel capitale sociale di CIN e ai risultati penalizzanti derivanti dalla gestione corrente delle due Società in tutto il periodo in cui le stesse non potranno dare esecuzione ai rispettivi concordati.

Il tutto, naturalmente, ferme restando le ulteriori iniziative che il socio di controllo di Moby si determinerà ad avviare nei Vs. confronti e senza considerare le azioni che i creditori di Moby e di CIN, così come qualsiasi altro soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nell'operazione di ristrutturazione di tali Società (tra cui lo stesso investitore, per la perdita di *chance* conseguente all'eventuale impossibilità di porre in essere l'investimento oggi previsto nel piano concordatario omologato), potranno intraprendere nei Vs. confronti, per avere impedito illegittimamente il percorso di risanamento messo in atto e concluso positivamente dalle Società esponenti.

Distinti saluti,

MOBY S.p.A.


MOBY S.p.A.
Achille Onorato
L'Amministratore Delegato

COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.


**COMPAGNIA ITALIANA
DI NAVIGAZIONE S.p.A.**
MASSIMO MURA
Amministratore Delegato
